SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 97

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 13 aprile 2005.

Determinazione del costo medio orario dei dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, a decorrere da gennaio 2005.

05A04429

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2005, n. **85.**

Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale, tra l'altro, le dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono state rideterminate nella tabella *A* in n. 33.178 unità complessive;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha incrementato di 230 unità la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 febbraio 2003, con il quale le predette 230 unità sono state ripartite per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha incrementato di 500 unità la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2004, con il quale le predette 500 unità sono state ripartite per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che ha incrementato di 500 unità la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 marzo 2004 con il quale le predette 500 unità sono state ripartite per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente delle aziende e delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 aprile 2002;

Visto l'articolo 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il quale, per il completamento dell'articolazione territoriale delle direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha incrementato di 3 unità di livello dirigenziale generale la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *A* allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, autorizzando, altresì, ad apportare, con regolamento emanato si sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le necessarie modifiche al citato decreto presidenziale;

Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004;

Ritenuto pertanto necessario, a seguito dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo recanti incrementi d'organico, procedere ad una rideterminazione complessiva delle piante organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, nonché ad una rimodulazione delle dotazioni organiche dei profili professionali a seguito delle procedure di qualificazione previste dal nuovo

ordinamento introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 2000 e alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei profili a più contenuto professionale, in coerenza con le accresciute esigenze operative e organizzative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2004;

Acquisiti pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, anche al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessità operative, si procede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1 nelle strutture centrali e periferiche nelle quali si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è sostituito dal seguente:

«2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e la Tabella *A* allegata allo stesso decreto sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 212

TABELLA *A*

MINISTERO DELL'INTERNO
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dotazione organica complessiva

Aree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili CCNL 24.5.2000	dotazione organica
	Dirigenti area operativa tecnica	
	Dirigente generale	23
	Dirigente	158
	Dirigenti area operativa servizio sanitario	
	Dirigente	2
	Dirigenti area operativa servizio ginnico sportivo	
	Dirigente	2
C3	Coordinatore antincendi	413
C3	Coordinatore ginnico-sportivo	2
C3	Coordinatore medico	3
C3	Coordinatore Aeronavigante	4
C3	Coordinatore Informatico	4
C3	Elicotterista controllore capo	17
C3	Collaboratore tecnico antincendi capo	123
C3	Coordinatore amministrativo	91
C2	Direttore antincendi	165
C2	Direttore ginnico-sportivo	1
C2	Direttore medico	19
C2	Direttore informatico	8
C2	Direttore aeronavigante	4
C2	Elicotterista esperto	20
C2	Collaboratore tecnico antincendi esperto	200
C2	Capo tecnico esperto	5
C2	Direttore amministrativo	318
C1	Ipsettore antincendi	5
C1	Ispettore medico	3
C1	Ispettore ginnico sportivo	8
C1	Collaboratore tecnico antincendi	229
C1	Pilota di elicottero professionale	75
C1	Specialista di elicottero professionale	51
C1	Ispettore amministrativo	199
C1	Capo tecnico	12
C1	Tecnico informatico	6
B3	Capo reparto	3448
B3	Pilota di elicottero	25
B3	Tecnico di elicottero	91

Aree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili CCNL 24.5.2000	dotazione organica
B2	Capo squadra	3340
B2	Pilota di elicottero brevettato	8
B2	Specialista brevettato	10
B2	Assistente amministrativo contabile	1076
B2	Assistente tecnico professionale	70
B2	Assistente informatico	62
B1	Vigile del fuoco	16793
B1	Operatore amministrativo contabile	680
B1	Operatore tecnico professionale	612
A2	Addetto amministrativo	432
A2	Operatore tecnico	386
A1	Addetto alle attività di supporto	50
TOTALE		34253

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, si sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-*bis* della legge 23 agosto 1988,n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

«4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazioni tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

— Si riporta la tabella *A* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314: «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», peraltro abrogata dall'art. 3 del presente decreto:

«Tabella *A*
(prevista dall'art. 4, comma2)

MINISTERO DELL'INTERNO

Corpo nazionale vigili del fuoco
Dotazione organica complessiva

Aeree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili nuovo CCNL 24.5.2000	Dotazione organica DPCM agg. con potenziamento	Variazioni +/- (a costo zero)	Riqualificazione professionale CCNL (passaggi di profilo)	
	Dirigenti area				
	operativa tecnica				
	Dirigente generale	5	15		
	Dirigente	157	- 18		
		2			
		2			
C3	Coordinatore antincendi	107		309	136 da C2 a C3
					173 da C1 a C3
C3	Coordinatore ginnico sportivo	1			
C3	Coordinatore medico	1		3	da C2 a C3
C3	Coordinatore aeronavigante (**)		4		
C3	Elicotterista Controllore Capo (**)		4		
C3	Coordinatore tecnico antincendi capo (**)			123	da C1 a C3
C3	Coordinatore amministrativo (**)			91	9 da C2 a C3
					82 da C1 a C3
C2	Direttore antincendi	213	43		
C2	Direttore ginnico-sportivo	1		1	da C1 a C2

Aeree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili nuovo CCNL 24.5.2000	Dotazione organica DPCM agg. con potenziamento	Variazioni +/- (a costo zero)	Riqualificazione professionale CCNL (passaggi di profilo)	
C2	Direttore medico	1		1	da C1 a C2
C2	Direttore informatico	8			
C2	Direttore aeronavigante (**)		4		
C2	Elicotterista esperto (**)		20		
C2	Collaboratore tecnico antincendi esperto (**)			200	da C1 a C2
C2	Capo tecnico esperto (**)			5	da C1 a C2
C2	Direttore amministrativo (**)	15		272	da C1 a C2
C1	Ispettore antincendi	235	- 56		
C1	Medico	17	- 3		
C1	Ispettore ginnico sportivo	1			
C1	Collaboratore tecnico antincendi	320	76		
C1	Pilota di elicottero professionale (**)		72		
C1	Specialista di elicottero professionale (**)		51		
C1	Ispettore amministrativo	282			
C1	Capo tecnico	17			
C1	Tecnico informatico	6			
B3	Capo reparto	3.488	- 60		
B3	Assistente tecnico antincendi	264	- 108		
B3	Pilota di elicottero		25		

Aeree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili nuovo CCNL 24.5.2000	Dotazione organica DPCM agg. con potenziamento	Variazioni +/- (a costo zero)	Riqualificazione professionale CCNL (passaggi di profilo)	
	(**)				
B3	Tecnico di elicottero (**)		88		
B2	Capo squadra	8.262	- 49		
B2	Pilota di elicottero brevettato (**)		8		
B2	Specialista brevettato (**)		10		
B2	Assistente amministrativo contabile	532		800	da B1 a B2
B2	Assistente tecnico professionale	70		29	da B1 a B2
B2	Assistente informatico	42			
B1	Vigile del fuoco	15.994	- 144		
B1	Operatore amministrativo contabile	183			
B1	Operatore tecnico professionale	632			
A2	Addetto amministrativo (**)	1.729			
A2	Operatore tecnico	304		26	da A1 a A2
A1	Addetto alle attività di supporto	357	- 52		
		33.248	- 70		

».

— La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).».

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».

— Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, reca: «Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 3 *(Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).* — 1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *A* allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, come modificati dal presente decreto:

«Art. 2 *(Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile).* — 1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale.

2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.».

«Art. 4 *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.

2. *(Abrogato).*

3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unità di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.».

05G0109

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventisettesima seduta comune, il 25 maggio 2005, alle ore 13 (anziché alle ore 13,30), con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale.

05A05369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2005.

Modifica del decreto 24 aprile 2002, concernente il riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 aprile 2002, così come successivamente confermato, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio D.O.P. l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerata la nota prot. n. 300 del 18 aprile 2005 del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio D.O.P., riguardante la modifica della sede legale del consorzio medesimo;

Ritenuto di poter accogliere la predetta modifica in quanto non contrastante con la vigente normativa;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 aprile 2002 e sostituito cosi come segue:

«Art. 1. — Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio D.O.P. con sede in Codroipo (Udine) viale San Daniele n. 4, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05176

DECRETO 12 maggio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 118 del 22 maggio 2002 con il quale il «Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 febbraio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 22 maggio 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto15
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 14
Acido citrico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 17
Acido lattico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 18 (metodo di riferimento)
Acido L-malico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 19
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 22
Acido tartarico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 16 pto 3
Alcalinità ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 10
Alcol metilico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 Cap 54
Anidride solforosa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 25 (metodo rapido di prova)
Argento	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 33
Cadmio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 32
Calcio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 29
Caratteristiche cromatiche	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 40 (metodo usuale)
Cationi totali	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 42 a
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 9
Cloruri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 11
Conduttività	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 42 b
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All pto 1
Estratto secco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 4

Denominazione della prova	Norma / metodo
Ferro	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 30 (metodo di riferimento)
Glucosio e fruttosio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 7
Ibridi produttori diretti (Diglucoside del malvidolo)	OIV MA-E-AS315-03 DIGMAL 2003
Idrossimetilfurfurale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 42 c pto 2
Indice Folin-Ciocalteu	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 41
Magnesio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 28
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 1 pto 5.2
Mesoinositolo	MI 2 Rev 0 2002
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 24
Piombo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 35
Potassio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 27 (metodo di riferimento)
Rame	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 31
Saccarosio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 6 pto 3
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All pto 3
Sodio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 26 (metodo di riferimento)
Solfati	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 12
Tenore zuccherino	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2870/00 19/12/2000 GU CEE L 333 29/12/2000 All 1 App I, App II Met B
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 3 Metodo usuale 5.2
Zinco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 34
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All pto 5
Zuccheri riduttori	MI 1 Rev 1 2002

05A05177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 maggio 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di aprile 2005, come segue:

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD.UIC	Quantià di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	55,3548
ALBANIA	Lek	ALL	47	125,921
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	93,5592
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	112,801
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,49323
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,30295
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,85207
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,75499
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	579,475
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,31588
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,67378
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6258,11
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,29379
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,487759
BANGLADESH	Taka	BDT	174	82,1706
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,58758
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,54877
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,29379
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	56,5806
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2787,35
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,4616
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,89782
BRASILE	Real	BRL	234	3,34196
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,13745
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95532
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1401,06
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5229,47
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,59911
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,06091
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	30,1338
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	751,154
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,708
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,582819
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3041,43
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968

PAESE	VALUTA	COD.	COD.UIC	Quantià di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica Democratica	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Democratica	Franco Congolese	CDF	261	659,501
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,95
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,84634
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1306,82
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	608,18
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,39081
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,29379
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,44991
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,49323
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	35,7086
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,50677
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,3207
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,75198
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19,4069
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,2054
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,682933
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,14902
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	70,4347
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTERNAZ	DSP	XDR	188	0,856589
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	38,1096
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,3662
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democratica	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	11741,2
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	78,9745
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	138,836
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,682933
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	229,934
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,917297
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,49323
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,84502
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4246,25
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	231,588
HAITI	Gourde	HTG	151	48,8801
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24,3339
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,0899
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	56,5806
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12362,9
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11501,9
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1891,96
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	80,7071
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,65516
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-

PAESE	VALUTA	COD.	COD.UIC	Quantià di valuta per 1 euro
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	169,909
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	98,5801
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	53,4196
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,377809
LAOS	Kip	LAK	154	13551,8
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,96493
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696057
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1951,05
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	73,2257
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,65558
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	10,3926
MACEDONIA	Denar Macedone	MKD	236	61,3243
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12524,1
MADAGASCAR	Franco Madagascar (nuovo	MGA	268	2504,83
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	143,573
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,9163
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,5605
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,42989
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0886
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	343,071
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	37,4208
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,3891
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,2642
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1539,96
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	25517
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,30613
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,96493
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	91,788
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	21,0741
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,95
NIGERIA	Naira	NGN	81	171,472
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,17629
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,79673
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,498107
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	76,8765
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,29379
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,98197
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	8125,13
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,21549
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,15593
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,70801
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,682933
ROMANIA	Leu	ROL	131	36277,5
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	35,9794
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	723,722
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,7219
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,46251
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,682933

PAESE	VALUTA	COD.	COD.UIC	Quantià di valuta per 1 euro
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	11652,6
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	81,527
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	7,06305
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3120,07
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,13745
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	67,5335
SISTEMA MONETARIO EUROPE	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	39,2319
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,654
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	4046,21
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	129,011
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,49323
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,49323
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,49323
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,29379
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,96493
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	322,468
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,51264
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,16701
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54746
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,96493
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,93693
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	40,7823
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1427,89
THAILANDIA	Baht	THB	73	51,1649
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,46363
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8,10778
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,61983
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1764495
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,7645
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6727,71
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,69772
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2301,88
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	248,19
UNIONE MONETARIA EUROPE/	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	32,6052
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1401,97
VANUATU	Vatu	VUV	208	141,622
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2778,16
VIETNAM	Dong	VND	145	20478,4
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	245,8
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5988,96
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	7891,22

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A05211

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 maggio 2005.

Classificazione del medicinale «Budesonide Viatris» (budesonide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Viatris S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Budesonide Viatris» nella confezione:

1 inalatore + 1 cartuccia con 2,18 g. di polvere per inalazione - A.I.C. n. 036004024/M (in base 10);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 aprile 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale: BUDESONIDE VIATRIS (budesonide), è classificato come segue:

Confezione: 1 inalatore + 1 cartuccia con 2,18 g di polvere per inalazione - A.I.C. n. 036004024/IM (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 20,60 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 34,00 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A05110

DETERMINAZIONE 11 maggio 2005.

Riclassificazione del medicinale «Neorecormon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 gennaio 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 2 aprile 1998, con il quale la specialità medicinale «Neorecormon» nella confezione da 20.000 IU/0,6 ml soluzione iniettabile, 1 siringa preriempita SC-IV è stata classificata in fascia C;

Vista la domanda presentata in data 5 novembre 2003, con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEORECORMON (epoetina beta) è stato classificato come segue:

Confezione: 20.000 IU/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita SC-IV - A.I.C. n. 034430379/E (in base 10), 10URFC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 12.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 187,00 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 308,62 euro.

Sconto del 16% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A05111

DETERMINAZIONE 11 maggio 2005.

Rinegoziazione del medicinale «Deltacortene» (prednisone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 gennaio 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto lart. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visti i decreti con i quali la società Bruno Farmaceutici S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Deltacortene» nelle confezioni:

5 mg compresse 10 compresse - A.I.C. n. 010089011 (in base 10), classe A;

5 mg compresse 20 compresse - AIC n. 010089047 (in base 10), classe A.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 aprile 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DELTACORTENE (prednisone) è rinegoziato come segue:

Confezione:

5 mg compresse 10 compresse - A.I.C. n. 010089011 (in base 10), classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 0,91 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1,50 euro;

5 mg compresse 20 compresse - A.I.C. n. 010089047 (in base 10), classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 1,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3,00 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A05112

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2005.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nei collegi n. 11 della circoscrizione Lazio I e n. 9 della circoscrizione Calabria, fissate per i giorni 26 e 27 giugno 2005.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI, DI SEGUITO DENOMINATA «COMMISSIONE»

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile 2005, sono stati convocati per il 26 giugno 2005 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di deputati nei collegi n. 11 della circoscrizione Lazio I e n. 9 della circoscrizione Calabria;

b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezioni suppletive indette nei collegi n. 11 della circoscrizione Lazio I e n. 9 della circoscrizione Calabria per i giorni 26 e 27 giugno 2005 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio del Lazio e della Calabria. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

Tipologia della programmazione della RAI durante la campagna elettorale nelle regioni Lazio e Calabria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla reti regionali RAI del Lazio e della Calabria di cui all'art. 4;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nelle regioni interessate non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del Consiglio regionale della regione stessa, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.

Responsabilità delle trasmissioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio regionale delle regioni Lazio e Calabria e degli enti locali il cui territorio ricade in quello dei collegi elettorali interessati.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

Art. 4.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può programmare nelle regioni interessate trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

c) il gruppo Misto della Camera dei deputati ed il gruppo misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *c)*, in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe possibilità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 feb-

braio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI competente entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nelle regioni Lazio e Calabria tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4 commi 4, 5, 6 e 7.

4. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle Testata giornalistica regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 10.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 25 e 26 giugno.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività, di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, i candidati alle elezioni suppletive potranno partecipare unicamente in equilibrato contraddittorio con i loro diretti competitori.

Art. 8.

Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali

1. La programmazione dell'accesso regionale nelle regioni interessate alle elezioni suppletive è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

2. Le tribune tematiche regionali delle regioni interessate alle elezioni suppletive sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

Art. 9.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alle elezioni suppletive una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione alla commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla commissione.

2. Il presidente della commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 11.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI

1. Il consiglio di amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.

Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il presidente: PETRUCCIOLI

05A05283

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 maggio 2005.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 11 della XV Circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII Circoscrizione Calabria indette per i giorni 26 e 27 giugno 2005. (Deliberazione n. 38/05/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 maggio 2005;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile 2005 sono stati indetti per il giorno 26 giugno 2005 i comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 11 della XV Circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII Circoscrizione Calabria;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla consultazione per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 11 della XV Circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII Circoscrizione Calabria del 26 e 27 giugno 2005, e si applicano alla comunicazione diffusa nei territori della Regione Lazio e della Regione Calabria da parte delle emittenti radiofoniche e televisive private e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sino a tutta la seconda giornata di votazione.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all'elezione nel collegio uninominale.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 3.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata intende dedicare alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II).

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. I programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno uno dei collegi o circoscrizioni interessati dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 8.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, e tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i candidati che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2. La presenza dei candidati è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione nei termini e alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indi-

cazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali che diffondano il proprio segnale nelle Regioni Lazio e Calabria, intendono trasmettere tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno uno dei collegi o circoscrizioni interessati dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 30 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2005 — adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2005 — ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali o referendarie.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all'art. 9, comma 1, sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

8. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello

stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 7 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 26.

Norme finali

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

2. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni suppletive di cui alla presente delibera.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 19 maggio 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A05282

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 13 maggio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare il comma 9 dell'articolo 6;

Visti il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, nonché le successive modificazioni;

Vista la proposta di modifica allo Statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (Senato Accademico del 16 febbraio 2005, Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2005);

Considerato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non ha comunicato alcuna osservazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla consegna delle modifiche proposte, avvenuta in data 11 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila viene modificato negli articoli che seguono. È stato inoltre inserito l'Art. 24 - Consulta del personale tecnico-amministrativo con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO III

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Articolo 18 - Elenco

Articolo 19 - Il Rettore

Articolo 20 - Il Senato Accademico

TITOLO III

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Articolo 20

Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo di tutte le attività dell'Ateneo.

In particolare il Senato Accademico:

a) programma l'attività di formazione e di ricerca e le linee di sviluppo dell'Ateneo;

b) assegna i professori ed i ricercatori alle Facoltà e formula le proposte per la definizione delle piante organiche e per la ripartizione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra le strutture dell'Ateneo;

c) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;

d) sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al Consiglio di Amministrazione, esamina le risultanze delle attività gestionali-amministrative;

e) delibera l'istituzione e la disattivazione di Dipartimenti e di centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla situazione dipartimentale, sentito il Consiglio di Amministrazione;

f) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai Dipartimenti;

g) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture didattiche, sentito il Consiglio di Amministrazione;

h) delibera l'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;

i) determina gli indirizzi di cui il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in relazione all'attività di formazione e di ricerca ed alle linee di sviluppo dell'Ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

j) fornisce al Consiglio di Amministrazione parere obbligatorio sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;

k) delibera il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico di Ateneo;

l) delibera il regolamento di funzionamento dei centri di servizio di Ateneo;

m) delibera le modifiche di Statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione;

n) delibera le modifiche ai regolamenti di Ateneo di sua competenza;

o) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e gestionali-amministrative dell'Ateneo;

p) esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

q) esprime parere obbligatorio sulle relazioni che il Rettore a termine di legge inoltra al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

r) propone la partecipazione a strutture esterne all'Ateneo per attività di ricerca e di servizio;

s) valuta i pareri obbligatori e le proposte del Consiglio Studentesco per gli argomenti previsti nel successivo articolo 22. Il presidente del Consiglio Studentesco ha diritto a partecipare ai lavori del Senato Accademico con funzione consultiva sugli argomenti di cui ai punti *b)*, *d)* ed *e)*, e con funzioni deliberanti per i punti *a)*, *c)*, ed *f)* del predetto articolo 22;

t) definisce la composizione del Comitato permanente per i rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'articolo 7;

u) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.

3. Il Senato Accademico è costituito da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) il Prorettore, senza diritto di voto;

c) il Direttore Amministrativo, con funzioni consultive e di segreteria;

d) i Presidi di Facoltà;

e) Direttori di Dipartimento, in numero pari ai Presidi; il Presidente del Collegio dei Direttori è membro di diritto; gli altri Direttori, a completamento del numero e nominati con Decreto Rettorale, sono designati dal Collegio dei Direttori sulla base di adeguata rappresentatività dei SSD;

f) quattro componenti scelti tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati ed eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'UAQ. Il mandato ha durata triennale, coincide con quello del Rettore e non può essere ricoperto più di due volte consecutive. La carica non è compatibile con la posizione di professore a tempo definito e con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

g) tre rappresentanti degli studenti, di cui due eletti, più il presidente del Consiglio studentesco che ne è membro di diritto. Il mandato ha durata biennale e non può essere ricoperto per più di due volte consecutive. La carica non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione per tutti e tre i componenti e, per i due membri elettivi, con quella di componente di Consiglio di Facoltà.

h) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dallo stesso personale in servizio alla data delle operazioni voto. Il mandato ha durata triennale, coincide con quello del Rettore e non può essere ricoperto più di due volte consecutive. La carica non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di componente delle Rappresentanze sindacali unitarie.

Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti *e)*, *f)*, *g)* e *h)* sono fissate nel regolamento di Ateneo.

Articolo 21

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione;

b) approva il conto consuntivo;

c) delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;

d) delibera la definizione delle piante organiche, su proposta del Senato Accademico;

e) provvede alla distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, su proposta del Senato Accademico;

f) esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo;

g) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione ed alla disattivazione di Dipartimenti, di centri interdipartimentali di servizio e di strutture didattiche ed alle modifiche alla situazione dipartimentale;

h) assegna le risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo, su parere del Senato Accademico;

i) gestisce il bilancio, ivi compresi la programmazione edilizia dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi;

j) delibera la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie, su proposta del Senato Accademico;

k) approva i contratti e le convenzioni, fatta salva la possibilità di delegare a singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

l) delibera l'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi, sentito il Senato Accademico;

m) esamina, unitamente al Senato Accademico, le risultanze delle attività gestionali-amministrative;

n) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dal regolamento di Ateneo.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.

4. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) il Prorettore, senza diritto di voto;

c) il Direttore Amministrativo;

d) quattro professori di ruolo a tempo pieno, dei quali due di prima e due di seconda fascia, e due ricercatori confermati a tempo pieno;

e) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

f) cinque rappresentanti degli studenti di cui un rappresentante eletto tra i dottorandi e gli specializzandi;

g) un rappresentante del Governo;

h) due esperti, designati dal Senato Accademico.

Gli esperti vanno scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società ed enti pubblici o privati. Essi non possono aver avuto od avere rapporti di collaborazione professionale con l'UAQ.

Possono partecipare inoltre al Consiglio di Amministrazione, in accordo a criteri e modalità fissati dal Senato Accademico e comunque in numero non superiore a due, rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscano, per tutta la durata in carica del Consiglio stesso, al funzionamento dell'Ateneo con erogazione di fondi non finalizzati. Tali rappresentanti non possono avere rapporti di dipendenza con l'UAQ.

Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti *d)*, *e)* ed *f)* sono dettate dal regolamento di Ateneo.

5. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento e di membro del Senato Accademico. I membri eletti di cui ai punti *d)*, *e)* e *f)* del comma precedente possono essere rieletti per un numero massimo di due mandati consecutivi.

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà non possono far parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Il Consiglio Studentesco

1. Il Consiglio Studentesco è l'organo rappresentativo degli studenti dell'Ateneo con funzioni consultive e propositive.

2. Il Consiglio Studentesco esprime pareri obbligatori al Senato Accademico sui seguenti argomenti:

a) qualità dei servizi didattici;

b) determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, nonché della relativa destinazione;

c) attuazione del diritto allo studio e di tutti gli altri interventi a favore degli studenti, previsti dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti;

d) formulazione del regolamento didattico di Ateneo;

e) destinazione degli spazi e delle risorse edilizie dedicati alla didattica;

f) determinazione dei criteri di elargizione di borse e sussidi agli studenti.

3. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio Studentesco sono fissate dal regolamento di Ateneo.

4. L'UAQ garantisce al Consiglio Studentesco le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

5. Il Consiglio Studentesco è composto da 27 membri. Ne fanno parte i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti degli studenti nell'Azienda per il Diritto allo Studio ed un numero di rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Facoltà proporzionale al rapporto fra iscritti alla Facoltà ed iscritti all'Ateneo, e comunque non inferiore a due, determinato secondo norme fissate nel regolamento di Ateneo. Esso nomina al suo interno un presidente che lo rappresenta a tutti gli effetti ed un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di impedimento. Il presidente ed il vicepresidente durano in carica due anni; la carica può essere rinnovata una sola volta.

Articolo 24

Consulta del Personale Tecnico Amministrativo

1. La Consulta di Ateneo del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza di tutto il personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I componenti della Consulta durano in carica tre anni.

2. La Consulta formula proposte e pareri non vincolanti sulle seguenti materie:

Pareri sui Piani Triennali di Sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;

Pareri sulla dotazione organica relativa al personale tecnico-amministrativo;

Pareri e proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

Pareri sullo Statuto e sui Regolamenti di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

Pareri sui progetti di revisione del testo statutario e proposte di modifica dello Statuto.

3. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla Consulta i dati da essa richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al precedente comma 2.

4. La Consulta del personale tecnico amministrativo è nominata dal Rettore con decreto ed è composta di 15 membri, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nella Consulta del Personale Tecnico - Amministrativo, che deve essere ispirato al principio di tendenziale proporzionalità nella partecipazione del personale in base alle aree di appartenenza (amministrativa, tecnica, delle biblioteche, dei servizi ausiliari e socio-sanitaria). L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale, anche al personale a tempo determinato.

5. Sono membri di diritto della Consulta, oltre i membri eletti, i Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico (quando tale rappresentanza sarà inserita a Statuto).

6. La Consulta elegge il Presidente. Il Presidente cura le convocazioni, la verbalizzazione, la conservazione dei verbali e la trasmissione dei pareri e delle proposte agli organi di Ateneo.

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che le sia richiesto un parere o una proposta.

TABELLA I

Facoltà istituite presso l'Università dell'Aquila

Facoltà di biotecnologie

Facoltà di economia

Facoltà di ingegneria

Facoltà di lettere e filosofia

Facoltà di medicina e chirurgia

Facoltà di psicologia

Facoltà di scienze della formazione

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Facoltà di scienze motorie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 13 maggio 2005

Il rettore: DI ORIO

05A05174

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 13 maggio 2005, n. **17.**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Segreteria tecnica - Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

All'Ente nazionale risi

Al Centro assistenza agricola coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Al CAA Copagri S.r.l.

Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA CANAPA

Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti Confagricoltura - CIA - Copagri - ENPTA - Eurocoltivatori - A.L.P.A.- Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.L - ANPA

1. *Premessa.*

Con riferimento alla normativa elencata la paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. *Riferimenti normativi.*

2.1. *Normativa comunitaria.*

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

2.2. *Normativa nazionale.*

Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 24 marzo 2005.

Decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2004.

Circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, avente per oggetto «Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005».

3. *Accesso alla riserva nazionale.*

L'accesso alla riserva nazionale è previsto e disciplinato dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dagli articoli 6, 7, 16 e dagli articoli dal 18 al 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004.

3.1. *Presentazione della domanda.*

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che presentano apposita domanda sottoscritta entro il 15 maggio 2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 796/2204. La domanda può costituire allegato alla domanda unica o nuova domanda, indicando le superfici interessate e gli estremi della domanda unica.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono inoltre assimilati a titoli da riserva, pur non essendo alimentati dalla stessa, i titoli assegnati agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo di riferimento 2000-2002.

Con successivo provvedimento sono individuate le modalità di accesso alla riserva per l'anno 2006.

3.2. *Superfici ammissibili.*

Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, le superfici agricole aziendali sono suddivise secondo la seguente tabella di ammissibilità:

Superficie agricola	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla riserva
Seminativi ai sensi della lettera *D* dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002	Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003
Orti familiari ai sensi della lettera *E* dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002	Non sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale
Prati permanenti e pascoli ai sensi della lettera *F* dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002 F/1 (Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri)	Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, limitatamente alle aziende per le quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risulti nella Banca dati dell'Anagrafe nazionale bovina almeno un «codice allevamento» relativo alle specie bovina, bufalina o ovina e caprina e che presentino un coefficiente di densità pari ad almeno 1,8 UBA per ettaro.
Prati permanenti e pascoli ai sensi della lettera *F* dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002 F/2 (Pascoli magri)	Sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 limitatamente alle aziende per le quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risulti nella Banca dati dell'Anagrafe nazionale bovina almeno un «codice allevamento» relativo alle specie bovina, bufalina o ovina e caprina, e che presentino un coefficiente di densità pari ad almeno 1,8 UBA per ettaro, con le seguenti considerazioni delle superfici condotte: — 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante, con tara del 20% — 50% delle superfici per i pascoli arborati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara 50%
Coltivazioni permanenti ai sensi della lettera *G* dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002	Non sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale Gli oliveti saranno considerati ammissibili, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, solo a partire dall'anno 2006
Altre superfici ai sensi della lettera *H* dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002	Non sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale

4. *Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale.*

A. Nuovi agricoltori.

La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori è disciplinata nell'art. 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 1 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve avere iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno, e può richiedere titoli alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *k)*, del Regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B. Agricoltori in situazioni particolari.

Le situazioni particolari previste come giusta causa per l'accesso alla riserva nazionale, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, sono elencate e regolate negli articoli da 20 a 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004, nonché dall'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005 e dagli articoli da 5 a 10 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, e sono di seguito elencate:

trasferimento di terre date in affitto;

investimenti;

locazione di terreni e acquisto di terreni dati in locazione;

riconversione della produzione;

provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 795/2004, è possibile richiedere di accedere alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.

B.1. Trasferimento di terre date in affitto.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 5 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di cinque anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, specificando quale sia esattamente la causale invocata;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati sui terreni dati in affitto nel periodo di riferimento e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2002, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B.2. Investimenti.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 6 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver effettuato investimenti in capacità di produzione o aver acquistato terreno, entro il 15 maggio 2004.

L'investimento deve concretizzarsi in un aumento degli elementi di base per il calcolo dell'importo di riferimento di cui all'art. 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali elementi sono: ettari di terreno ammissibile ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, ovvero capi di bestiame.

Se sussiste una o più delle situazioni di cui sopra l'agricoltore può richiedere di accedere alla riserva alle seguenti condizioni:

B.2.1. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o più di terreni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando o affittando ettari ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per cinque anni o più di terreni ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e le cui superfici, ai sensi del comma 3 del paragrafo 3 del citato art. 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, non sono state integralmente considerate nel calcolo dei titoli.

Per chiarire con un esempio:

se l'agricoltore ha aumentato di 6 ettari la propria superficie, mediante un acquisto o un affitto effettuato nell'anno 2002, in sede di calcolo dei titoli i 6 ettari in questione hanno prodotto titoli pari ad 1/3, cioè 2 ettari; in questo caso l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale soltanto per i 4 ettari che non hanno generato titoli;

i contratti di acquisto o di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione;

i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili;

i contratti di acquisto o di affitto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

B.2.2. Nel caso di acquisto o affitto per cinque anni o più di allevamenti zootecnici o di capi per i quali sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando animali o allevamenti di animali per i quali è stato richiesto un premio comunitario bovini nelle campagne 2003 e 2004, ovvero, nel caso di ovicaprini, di aver incrementato la consistenza del gregge e richiesto un premio comunitario ovicaprini nelle campagne 2003 e 2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione giustificativa attestante che l'investimento effettuato ha dato luogo ad un aumento della capacità produttiva; si precisa che l'incremento dei capi deve essersi verificato sia sul numero degli UBA richiesti a premio sia su quello degli UBA ammessi a premio; la determinazione dell'investimento verrà effettuato confrontando unicamente la media degli UBA ammessi a premio nel biennio 2003-2004 con la media degli UBA ammessi a premio nel triennio 2000-2002;

La documentazione che a fronte di un aumento di capi ammessi a premio comprova l'aumento di capacità produttiva è la seguente:

nel caso in cui l'incremento derivi unicamente da vacche nutrici o ovicaprini, la dichiarazione di cui al punto *a)*;

nel caso in cui l'incremento derivi unicamente da bovini maschi o da capi bovini avviati alla macellazione, la dichiarazione di cui al punto *a)* e documentazione comprovante un investimento strutturale finalizzato all'incremento della produttività zootecnica dell'azienda.

B.2.3. Nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi comunitari;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante l'acquisto dei capi in questione;

i contratti di acquisto delle vacche nutrici devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004;

i capi devono essere stati mantenuti in azienda per un periodo minimo di sei mesi.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità per quanto concerne i precedenti punti *B.2.1*, *B.2.2* e *B.2.3.*

L'Organismo di coordinamento calcola gli importi di riferimento secondo le seguenti modalità:

nel caso di superfici acquistate e/o affittate per un periodo di cinque anni o più: il valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005;

nel caso di incremento in capi richiesti a premio nelle campagne 2003 e 2004: il valore dell'importo di riferimento equivale al valore dell'investimento; l'importo di riferimento verrà calcolato sulla base del criterio già adottato per il calcolo del premio unico basato su premi zootecnici, adattato per il calcolo degli UBA;

nel caso di acquisto di vacche nutrici per le quali non è stato concesso alcun premio zootecnico: l'importo di riferimento verrà calcolato sulla base del criterio già adottato per il calcolo del premio unico basato su premi zootecnici, adattato per il calcolo degli UBA;

L'importo di riferimento ottenuto con le modalità sopra descritte viene sommato e quindi ripartito, secondo le seguenti priorità:

a) sul numero di ettari ammissibili dichiarati al punto *B.2.1*, lettera *c)*, generando titoli ordinari da riserva;

b) sui titoli ordinari già in possesso dell'agricoltore richiedente;

c) in caso di assenza di terra richiesta o di titoli già in possesso del richiedente o nel caso in cui il valore dei titoli ordinari superasse il valore dei € 5.000 per ettaro, verranno assegnati titoli speciali da riserva del valore unitario non superiore a € 5.000.

Il valore dei titoli sarà eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B.3. Locazione di terreni.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera *c)*, del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 7 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004.

Se si verifica questa eventualità l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 22, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e descrivere l'impossibilità a rivedere le condizioni del contratto di affitto ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni che nel periodo di riferimento erano condotti dal proprietario;

i contratti di affitto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni presi in affitto e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B.4. Acquisto di terreni dati in locazione.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera *c)*, del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 8 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

Se si verifica questa eventualità l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;

i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione;

i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili;

i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

B.5. Riconversione della produzione.

B.5.1. Agricoltore che ha presso parte a programmi nazionali di riorientamento.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera *d)*, del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 9 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004, a seguito dei quali il numero di ettari ammissibili detenuti alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva è superiore al numero medio di ettari ammissibili relativi al triennio di riferimento, in base al quale sono stati calcolati i titoli.

Se si verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, specificando che le superfici di cui al successivo punto *c)* sono divenute ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, a seguito dell'attuazione del programma di riconversione;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la domanda di adesione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici;

c) deve indicare tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di riferimento e che non devono aver percepito premi nel periodo di riferimento stesso, divenute ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo 1997-1999 sui terreni oggetto del riorientamento e la media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005 eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

B.5.2. Agricoltore che ha abbandonato la produzione latte.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 9 del decreto dirigenziale D/137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver abbandonato la produzione di latte durante il periodo di riferimento 2000, 2001, 2002 e comunque entro il 15 maggio 2004, e deve essere passato ad altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento.

Se si verifica il presupposto sopra indicato, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante l'abbandono della produzione lattiera;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola l'importo di riferimento basato sul quantitativo di riferimento individuale di inizio periodo dell'agricoltore nell'anno in cui è avvenuto l'abbandono, moltiplicato per l'importo previsto per l'anno civile 2004 di cui al paragrafo 2 dell'art. 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per le fattispecie di cui ai precedenti punti *B.5.1.* e *B.5.2.*, l'importo di riferimento ottenuto con le modalità sopra descritte sarà ripartito, secondo le seguenti priorità:

a) sul numero di ettari ammissibili dichiarati al punto *B.5.1.*, lettera *c)*, generando titoli ordinari da riserva;

b) sui titoli ordinari già in possesso dell'agricoltore richiedente;

c) in caso di assenza di terra richiesta o di titoli già in possesso del richiedente o nel caso in cui il valore dei titoli ordinari superasse il valore dei 5.000 euro per ettaro, verranno assegnati titoli speciali da riserva del valore unitario non superiore a 5.000 euro.

Il valore dei titoli sarà eventualmente ridotto per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 9 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un numero più elevato di capi e di superfici, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

La richiesta di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso, non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'AGEA (organismo pagatore competente per il periodo di riferimento).

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media triennale degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera *b)* del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia se la data di assegnazione è anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione.

C. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo.

La fattispecie è disciplinata nell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2 del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve aver avuto nel periodo di riferimento delle superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) 1782/2003, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

Come specificato nel decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.

Non è consentito richiedere titoli a valere sulla riserva, sulla base del presente articolo, agli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

Se sussistono i presupposti sopra descritti l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *b)* e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore.

La fattispecie è disciplinata nell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale D/118/2004 e dall'art. 4 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve avere oggi delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) 1782/2003, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

Come specificato nel decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinino oggi, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata dall'adesione ai programmi sopra descritti.

Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di trovarsi oggi nella disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *b)* e che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio;

d) deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

il numero di ettari indicati al precedente punto *d)* non può essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed il numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto *c)*. Per chiarire con un esempio:

se la superficie ammissibile del triennio di riferimento era pari ad ettari 100 e le superfici ammissibili oggi disponibili perché coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto *d)*, per la quale si richiede l'accesso alla riserva nazionale, non può essere inferiore a 80 ettari.

La differenza di cui sopra non può essere inferiore al 50% degli ettari relativi ai titoli provvisori assegnati.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

Tutti i titoli in possesso del richiedente vengono restituiti alla riserva nazionale; l'Organismo di coordinamento assegna titoli per ettaro da riserva in numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera *d)*, con un importo unitario pari all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

E. Allineamento alle medie regionali.

La fattispecie è disciplinata nell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 3 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve possedere titoli all'aiuto e richiedere altri titoli alla riserva nazionale in virtù delle casistiche riportate al paragrafo 4, lettera *A* o al paragrafo 4, lettera *C* della presente circolare.

Il valore dei titoli già posseduti deve essere inferiore al valore dei titoli a lui assegnati sulla base della media regionale.

L'agricoltore che si trova in questa fattispecie, può richiedere l'innalzamento del valore dei titoli già posseduti alla media regionale dei titoli a lui assegnati dalla riserva nazionale, alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *A* del paragrafo 4 della presente circolare, ovvero nelle condizioni di cui alla lettera *C* del paragrafo 4 della presente circolare;

b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede la valorizzazione alla media regionale;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera *b)* e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui ai paragrafi 4, lettere *A* e *C* della presente circolare;

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento innalza il valore dei titoli di cui alla lettera *b)* del presente paragrafo, alla media regionale delle zone in cui ricadono le superfici di cui alla precedente lettera *c)*, eventualmente ridotte per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

F. Circostanze eccezionali.

La fattispecie è disciplinata nell'art. 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 5 del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 11 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

L'agricoltore deve essere stato soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-2002 sia il triennio precedente 1997-1999.

L'impegno agroambientale deve aver causato l'impossibilità oggettiva della coltivazione di colture a premio nel periodo sopra menzionato, ovvero l'impossibilità di considerare le coltivazioni effettuate nel periodo come corrispondenti alla realtà aziendale e la conseguente eliminazione dai dati di riferimento utilizzati nel calcolo dei titoli all'aiuto.

Se sussistono i presupposti sopra descritti l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e deve fornire i documenti previsti nella circolare AGEA.ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 per i casi di vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale del triennio di riferimento o del triennio precedente;

b) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, che erano oggetto dell'impegno agroambientale di cui alla precedente lettera *a)*;

c) non deve possedere titoli ordinari o di ritiro derivanti dalla propria attività agricola nel periodo 2000-2002 o 1997-1999.

Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 118/2005.

5. *Vincoli dei titoli da riserva.*

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli da riserva non possono essere trasferiti, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione e se non utilizzati in ciascun anno del predetto quinquennio, riconfluiscono immediatamente nella riserva nazionale.

I casi che concretizzano il vincolo sopra descritto sono:

a) i casi previsti al paragrafo 4, dalla lettera *A* alla lettera *D*, della presente circolare;

b) il caso di cui al paragrafo 4, lettera *E*, della presente circolare, se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto di oltre il 20%;

c) il caso di cui all'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola durante il periodo di riferimento.

I casi che non concretizzano il vincolo sopra descritto sono:

d) il caso di innalzamento del valore dei titoli già posseduti, previsto al paragrafo 4, lettera *B.2*, lettera *b*, della presente circolare, nel caso tale aumento di valore sia inferiore o uguale al 20% del valore dei titoli da aumentati;

e) il caso di cui al paragrafo 4, lettera *E*, della presente circolare, se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto di un importo uguale o inferiore al 20% del valore dei titoli aumentati;

f) il caso di cui al paragrafo 4, lettera *F*, della presente circolare.

6. *Definizione del valore dei titoli.*

Ai sensi dell'art. 42, paragrafi 1, 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore definitivo dei titoli è calcolato secondo la procedura di cui all'art. 12 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

7. *Modalità di presentazione della richiesta di accesso alla riserva nazionale e della documentazione giustificativa.*

Come è evidenziato al precedente paragrafo 3.1, possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che abbiano manifestato l'intenzione di accedere alla riserva nazionale nella domanda unica di pagamento sottoscritta entro il 16 maggio 2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nell'allegato alla domanda unica, conforme al modello fac-simile allegato alla presente circolare (allegato 1), dedicato alla riserva nazionale, devono essere indicate le fattispecie normative e le superfici per le quali si richiede l'accesso alla riserva, nonché gli estremi della domanda unica di riferimento.

L'allegato dedicato alla riserva nazionale, corredato della documentazione giustificativa delle fattispecie invocate, definite nella presente circolare, deve pervenire all'AGEA entro il 15 giugno 2005.

Conformemente a quanto previsto per la domanda unica, l'allegato e la documentazione per l'accesso alla riserva nazionale devono essere presentate all'AGEA, da parte dei soggetti che hanno presentato domanda unica all'AGEA stessa, persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche), risiedano in una delle seguenti regioni d'Italia:

Valle d'Aosta;

Liguria;

Provincia autonoma di Trento;
Provincia autonoma di Bolzano;
Friuli-Venezia Giulia;
Marche;
Umbria;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA devono rivolgersi allo stesso CAA al quale hanno presentato la domanda unica. Il CAA usufruisce delle procedure informatiche disponibili all'uopo presso il portale SIAN (www.sian.it) e ha l'obbligo di archiviare i documenti cartacei presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione del modulo di richiesta di accesso alla riserva nazionale, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Per gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo pagatore, per la stampa di un modello di richiesta di accesso alla riserva nazionale e delle relative note esplicative.

Gli agricoltori che hanno ricevuto la comunicazione dei titoli provvisori potranno scaricare direttamente dal portale SIAN www.sian.it, un modello di richiesta di accesso alla riserva nazionale corredato di numero identificativo (bar-code), dei dati anagrafici e dell'elenco delle superfici aziendali ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale così come risultanti dal fascicolo aziendale costituito o aggiornato in precedenza, inserendo il numero di protocollo della suddetta comunicazione. Il modello corredato dei dati anagrafici e del numero identificativo (bar-code) potrà essere scaricato al massimo tre volte.

Il modulo di accesso alla riserva nazionale, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione giustificativa, deve pervenire all'AGEA in via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro le ore 17 del 15 giugno 2005 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Regime di pagamento unico (regolamento n. 1782/2003).
Domanda unica di pagamento 2005 - Allegato.
Richiesta di accesso alla riserva nazionale.
Via Torino n. 45 - 00184 Roma.

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

Nome;
Cognome/ragione sociale;
Indirizzo;
C.a.p., comune (prov.);
Regime di pagamento unico (regolamento n. 1782/2003).
Domanda unica di pagamento 2005.
Allegato - Richiesta di accesso alla riserva nazionale.

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

La normativa comunitaria vigente prevede che l'agricoltore debba presentare una sola richiesta di accesso alla riserva nazionale di cui al regolamento 1782/2003 secondo quanto stabilito dall'art. 11 del regolamento CE n. 796/2004.

Roma, 13 maggio 2005

Il titolare dell'Ufficio monocratico: GULINELLI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE Richiesta con la DOMANDA UNICA presentata nella campagna 2005 Reg. (CE) n. 1782/2003

Il modulo di accesso alla riserva nazionale, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione giustificativa, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 – Roma - entro le ore 17.00 del 15 giugno 2005 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda Unica di Pagamento 2005 – Allegato – Richiesta di accesso alla riserva nazionale
VIA TORINO, 45
00184 –ROMA

I dati anagrafici del richiedente , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Domanda Unica di Pagamento 2005 – Allegato – Richiesta di accesso alla riserva nazionale

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.
La normativa comunitaria vigente prevede che l'agricoltore debba presentare una sola richiesta di accesso alla riserva nazionale di cui al reg. 1782/2003 secondo quanto stabilito dall'art. 11 del reg. CE 796/2004.

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

Nel caso in cui Ella abbia conferito mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), deve recarsi presso lo stesso CAA pressi il quale ha presentato la domanda Unica di Pagamento.

Indicare il numero della Domanda Unica presentata per la campagna 2005, nella quale è stata effettuata la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale.

QUADRO R1 – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

SEZ. I: DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
Tutti i dati anagrafici devono corrispondere alle indicazioni date nella Domanda Unica presentata per la campagna 2005, nella quale è stata effettuata la richiesta di accesso alla Riserva Nazionale.

SEZ. II: RIEPILOGO RICHIESTE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE di cui al quadro R4

Riga S1 - Indicare le SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ASSEGNAZIONE riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alle fattispecie A, B, C.

Riga S2 - Indicare le SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE IL CONSOLIDAMENTO, riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie D.2.

Riga S3 - Indicare le SUPERFICI NON PIU' DISPONIBILI IN AZIENDA, riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie D.1.

Riga S4 - Indicare le SUPERFICI UTILIZZATE PER L'ASSOCIAZIONE AI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'ADEGUAMENTO ALLA MEDIA REGIONALE riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie E.

Riga S5 - Indicare le SUPERFICI INTERESSATE DA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI riportando la somma delle superfici indicate nel Quadro R4 relative alla fattispecie F

QUADRO R2 – MODALITA' DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

SEZ. I: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI TITOLI

A - L'agricoltore deve avere iniziato l'attività dopo il 31/12/02, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno. Inoltre, non deve aver esercitato alcun'altra attività agricola.

Deve dichiarare se possiede superfici sulle quali esercitare i titoli, oppure se si tratta di un'azienda zootecnica senza alcuna superficie aziendale, barrando l'apposito riquadro.

Se possiede delle superfici deve descriverle dettagliatamente nel Quadro R4, indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento 'A'.

B.1 - L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di cinque anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.

Deve :

- dichiarare, barrando le apposite caselle, la natura del trasferimento e la quota parte dell'azienda nel cui possesso è stato immesso.

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione;

- indicare tutte le particelle ricevute, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento 'B.1'.

B.2.1 - L'agricoltore deve aver effettuato investimenti in capacità di produzione o aver acquistato terreno, entro il 15 maggio 2004.

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando o affittando ettari ammissibili;

- indicare la data dell'investimento;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Si rammenta che sono ritenuti validi i contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004;

- indicare tutte le nuove particelle, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento 'B.2.1'.

B.2.2 - L'agricoltore deve aver **acquisto o affittato per cinque anni o più allevamenti zootecnici o capi per i quali sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004**, entro il 15 maggio 2004.

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando animali o allevamenti di animali per i quali è stato richiesto un premio comunitario bovini nelle campagne 2003 e 2004, ovvero, nel caso di ovicaprini, di aver incrementato la consistenza del gregge e richiesto un premio comunitario ovicaprini nelle campagne 2003 e 2004.

- indicare la data dell'investimento;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Nel caso in cui l'incremento derivi unicamente da bovini maschi o da capi bovini avviati alla macellazione, l'agricoltore deve anche allegare la documentazione comprovante un investimento strutturale finalizzato all'incremento della produttività zootecnica dell'azienda.

B.2.3 - L'agricoltore deve avere effettuato **l'acquisto di vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi nelle campagne 2003 e 2004**, entro il 15 maggio 2004. I capi devono essere stati mantenuti in azienda per un periodo minimo di 6 mesi

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di aver aumentato la propria capacità produttiva acquistando vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi comunitari;

- indicare la data dell'investimento;

- indicare il numero dei capi acquisiti per l'investimento;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione;

B.3 - L'agricoltore deve aver preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004.

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Si rammenta che sono ritenuti validi i contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004;

- indicare tutte le nuove particelle, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento 'B.3'.

- allegare una dichiarazione nella quale descrive l'impossibilità a rivedere le condizioni del contratto di affitto ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (CE) n. 795/2004

B.4 - L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- allegare la documentazione giustificativa della dichiarazione. Si rammenta che sono ritenuti validi i contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004;

- indicare tutte le nuove particelle, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento 'B.4'.

B.5.1 - L'agricoltore deve aver preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004, a seguito dei quali il numero di ettari ammissibili detenuti alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva è superiore al numero medio di ettari ammissibili relativi al triennio di riferimento, in base al quale sono stati calcolati i titoli.

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette specificando che le superfici in causa sono divenute ammissibili a seguito dell'attuazione del programma di riconversione.

- allegare copia della domanda di adesione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici;

- indicare tutte le particelle oggetto di riconversione nel periodo di riferimento e che non devono aver percepito premi nel periodo di riferimento stesso, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento 'B.5.1'.

B.5.2 - L'agricoltore deve aver abbandonato la produzione di latte durante il periodo di riferimento 2000, 2001, 2002 e comunque entro il 15 maggio 2004, e deve essere passato ad altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento.

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- allegare copia della documentazione attestante l'abbandono della produzione lattiera;

- se possiede delle superfici deve descriverle dettagliatamente nel Quadro R4, indicando per ciascuna particella, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "B.5.2".

B.5 - L'agricoltore deve avere risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un numero più elevato di capi e di superfici.

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- allegare copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento

N.B. La richiesta di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'Agea (organismo pagatore competente per il periodo di riferimento).

C - L'agricoltore deve aver avuto nel periodo di riferimento delle superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) 1782/2003, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e che determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi (decreto dirigenziale n. 137 e 7 aprile 2005).

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette specificando che le superfici in causa sono divenute ammissibili a seguito dell'attuazione del programma di riconversione;

- allegare copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione.

- indicare tutte le particelle coinvolte nel programma suddetto e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "C".

Sez. II - AGRICOLTORE CHE DICHIARA UN NUMERO DI ETTARI INFERIORE - RICHIESTA DI CONSOLIDAMENTO DEL VALORE DEI TITOLI DETENUTI

D - L'agricoltore deve avere oggi delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) 1782/2003, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e che determinino, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi (decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005).

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette e di avere oggi la disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;

- allegare la descrizione del programma di ristrutturazione e/o sviluppo;

- allegare la copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e del provvedimento di ammissione;

- cedere alla riserva nazionale tutti i titoli che detiene, tranne quelli di ritiro e speciali;

- indicare tutte le particelle coinvolte nel programma suddetto che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "D.1".

- indicare tutte le particelle oggi ammissibili ai sensi degli artt. 44 e 51 del Reg. (CE) n. 1783/03, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "D.2".

- dichiarare che il numero di ettari dichiarati come attualmente ammissibili è non inferiore al 50% del totale degli ettari che deteneva nel corso del periodo di riferimento.

Sez. III - RICHIESTA DI AUMENTO DEL VALORE DEI TITOLI DETENUTI E ALLINEAMENTO ALLE MEDIE REGIONALI

E - L'agricoltore deve possedere titoli all'aiuto e richiedere altri titoli alla riserva nazionale in virtù delle casistiche illustrate nelle fattispecie A o C.

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- richiedere l'aumento del valore unitario di tutti i titoli che già detiene, nei limiti della media regionale di cui al par. 4 dell'art. 6 del Reg. (Ce) n. 795/2004;

- indicare tutte le particelle ammissibili ai sensi degli artt. 44 e 51 del Reg. (CE) n. 1783/03 relative all'utilizzo dei titoli di cui si richiede l'aumento di valore e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui alle fattispecie A e C, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "E".

Sez. IV - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (art. 18 Reg. (CE) 795/04)

F - L'agricoltore deve essere stato soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-02 sia il triennio precedente 1997-99. L'impegno agroambientale deve aver causato l'impossibilità oggettiva della coltivazione di colture a premio nel periodo sopra menzionato, ovvero l'impossibilità di considerare le coltivazioni effettuate nel periodo come corrispondenti alla realtà aziendale e la conseguente eliminazione dai dati di riferimento utilizzati nel calcolo dei titoli all'aiuto.

Deve :

- dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni suddette;

- dichiarare di avere fornito, in sede di ricognizione preventiva, i documenti previsti nella circolare Agea.ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 per i casi di vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale del triennio di riferimento o del triennio precedente;

- dichiarare di non possedere titoli ordinari o di ritiro derivanti dalla propria attività agricola nel periodo 2000-02 o 1997-99.

- indicare tutte le particelle ammissibili ai sensi degli artt. 44 e 51 del Reg. (CE) n. 1783/03 che erano oggetto dell'impegno agroambientale, descrivendole dettagliatamente nel Quadro R4 e indicando per ciascuna di esse, nel riquadro 6, la fattispecie di riferimento "F".

Si rammenta che i titoli assegnati in quanto ricadenti nelle fattispecie A, B, C, D, E (se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto di oltre il 20%) non possono essere trasferiti, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione e se non utilizzati in ciascun anno del predetto quinquennio, riconfluiscono immediatamente nella riserva nazionale.

Non sono soggetti a tale vincolo i titoli assegnati secondo le fattispecie B.2 (se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto fino al 20%), E (se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto fino al 20%), F.

QUADRO R3 - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI

Indicare gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, il luogo e la data di sottoscrizione **e firmare la domanda** negli appositi riquadri.
Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.
L'accettazione della clausola compromissoria è facoltativa.

QUADRO R4 - ELENCO DELLE SUPERFICI AZIENDALI AMMISSIBILI PER L'ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Le superfici aziendali sono ritenute ammissibili secondo quanto definito dalla circolare AGEA XX del XX/XX/2005. Esse devono essere state dichiarate nella Domanda Unica di Pagamento.

Riquadro 1. - COMUNE
Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella: a tal fine si fa riferimento al Decreto MIPAF del 10 agosto 2001 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 30.06.2001 (riquadro 3) indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:
1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.01.2001;
6 = ex-catasto austroungarico (catasto tavolare) ;
7 = stato estero.
8=particella appartenente al catasto urbano

Riquadro 3. - DATI CATASTALI
Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4 - SUPERFICIE CATASTALE
Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 5 - SUPERFICIE
Indicare per ogni particella o porzione di particella la superficie che si intende utilizzare in caso di assegnazione dei titoli richiesti, in relazione alla fattispecie prescelta.
Se la superficie è differenziata tra le diverse fattispecie, è necessario indicarla più volte.

Riquadro 6 - FATTISPECIE DI RIFERIMENTO DESCRITTA NEL QUADRO R2
Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle dichiarazioni fatte nel Quadro R2.
Per ogni fattispecie nella quale si fa ricadere la propria richiesta di accesso alla Riserva Nazionale è necessario indicare le superfici che sostanziano la richiesta stessa.
Per ogni particella o porzione di particella è necessario indicare il codice della fattispecie interessata, secondo le indicazioni date nel Quadro R2.

QUADRO R1	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E RIEPILOGHI	Riporta l'indicazione del CAA di riferimento e della tipologia di domanda presentata, con il riferimento alla domanda unica presentata
		Riporta il riepilogo delle superfici indicate dall'agricoltore, suddiviso per fattispecie di riferimento.
QUADRO R2	MODALITA' DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE	Qualora l'agricoltore rientri nelle casistiche ammesse dalla normativa, deve utilizzare questo modello per richiede l'assegnazione dei titoli, richiedere l'allineamento del valore alla media regionali per quelli che già detiene, richiedere il "consolidamento del valore" per quelli che già detiene
QUADRO R3	SOTTOSCRIZIONE DOMANDA	Riporta la sottoscrizione della dichiarazione e l'eventuale accettazione della clausola compromissoria
QUADRO R4	ELENCO DELLE SUPERFICI AZIENDALI AMMISSIBILI	Riporta l'indicazione delle superfici aziendali in conduzione (o condotte, per la fattispecie D.2), con l'indicazione della fattispecie per la quale sono richieste
QUADRO R5	ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE	Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo cartaceo

[ORGANISMO PAGATORE]

Domanda presentata per il tramite del C.A.A.

Cod CAA | Sigla Prov | Prog. Ufficio

Codice operatore

Reg. (CE) n. 1782/03

CAMPAGNA 2005

DICHIARAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE
richiesto con la Domanda Unica n.______________

QUADRO R1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE) | PARTITA IVA | ☐ Barrare se ditta individuale

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AG.E.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE (Pro Comune) | PROV. | C.A.P.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA @

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE (Pro Comune) | PROV. | C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE | ☐ TIPO DI RAPPRESENTANZA | CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE (Pro Comune) | PROV. | C.A.P.

SEZ. II - RIEPILOGO RICHIESTE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE di cui al quadro R4

		ettari	are
SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ASSEGNAZIONE (sez. I)	S1		
SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE IL CONSOLIDAMENTO (sez. I, D 2)	S2		
SUPERFICI NON PIU' DISPONIBILI IN AZIENDA (sez. I, D 1)	S2		
SUPERFICI UTILIZZATE PER L'ASSOCIAZIONE AI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'ADEGUAMENTO ALLA MEDIA REGIONALE (sez. III)	S3		
SUPERFICI INTERESSATE DA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (sez. V)	S6		

CUAA [ ] NUMERO DOMANDA [ ]

QUADRO R2 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Il sottoscritto:

[ ]

Sez. I - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI TITOLI

in possesso di almeno uno dei requisiti di accesso alla riserva nazionale di seguito elencati richiede l'assegnazione di titoli.

[A] Agricoltore che ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2002 (art. 42, par. 3 del reg. (CE) n. 1782/2003 - Art. 6 reg. (CE) 795/2004, par. 3) o nel corso del 2002 senza percepire aiuti diretti.

- dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 2, lettera k), del Reg. (CE) n. 795/2004 di:

(se il richiedente è persona fisica):

- non avere esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

(se il richiedente è persona giuridica)

- che la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non hanno praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né hanno esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica stessa.

[A.1] dichiara che i titoli saranno esercitati sulle superfici descritte nel Quadro R4 della presente dichiarazione.

[A.2] dichiara di esercitare attività zootecnica e di non possedere superfici.

[B] Agricoltore in situazioni particolari (art. 42, par. 4 del reg. (CE) n. 1782/2003):

[B.1] ha ricevuto, tramite trasferimento, mediante:
- ☐ vendita
- ☐ contratto di affitto di cinque anni o più
- ☐ a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico
- ☐ successione (☐ effettiva / ☐ anticipata)

☐ un'azienda / ☐ parte di un'azienda

che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione (art. 20 del reg. (CE) n. 795/2004), le cui superfici sono descritte nel Quadro R4 della presente dichiarazione.

- allega copia della documentazione attestante il titolo di possesso

[B.2] ha effettuato investimenti in capacità di produzione o ha acquistato terreni (eleggibili) entro il 15 maggio 2004 (art. 21 del reg. (CE) n. 795/2004, quesito n. 2.16 addendum circolare AGEA ACIU.2004.481):

[B.2.1] acquisto o l'affitto per cinque anni o più di terreni ammissibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del reg. (CE) n. 1782/03 e per i quali non sono stati concessi premi comunitari nel periodo di riferimento, descritti nel Quadro R4 della presente dichiarazione.

- data investimento: ____ / ____ / ________
- allega copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto dei terreni in causa (contratti stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004)

[B.2.2] acquisto o l'affitto per cinque anni o più di allevamenti zootecnici o di capi per i quali sono stati concessi premi comunitari bovini o ovicaprini nelle campagne 2003 e 2004

- data investimento: ____ / ____ / ________
- allega copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto degli allevamenti o dei capi in causa. L'incremento dei capi deve essere verificato sia sul numero degli UBA richiesti a premio sia su quello degli UBA ammessi a premio

Se l'incremento di capacità produttiva è dovuto unicamente a bovini maschi o capi bovini avviati alla macellazione, allega inoltre:

☐ documentazione comprovante un investimento strutturale finalizzato all'incremento della produttività zootecnica dell'azienda

[B.2.3] acquisto di vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi comunitari nelle campagne 2003 e 2004, mantenute in azienda per un periodo minimo di 6 mesi

- data investimento: ____ / ____ / ________ - numero capi acquisiti: [ ]
- allega copia della documentazione attestante l'acquisto delle vacche nutrici in causa (i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione)

[B.3] ha preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004 (art. 22, par. 1 del reg. (CE) n. 795/2004)

- allega una dichiarazione nella quale descrive l'impossibilità a rivedere le condizioni del contratto di affitto ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (CE) n. 795/2004
- allega copia della documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni descritti nel Quadro R4 della presente dichiara

[B.4] ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto (art. 22, par. 2 del reg. (CE) n. 795/2004)

- allega copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento (i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione o stipulati in data successiva ma con contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004). Le superfici sono descritte nel Quadro R4 della presente dichiarazione.

[B.5] ha effettuato una riconversione della produzione:

[B.5.1] ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004, a seguito dei quali il numero di ettari ammissibili detenuti alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva è superiore al numero medio di ettari ammissibili relativo al triennio di riferimento, in base al quale sono stati calcolati i titoli (art. 23, par. 1 del reg. (CE) n. 795/2004). Le ulteriori superfici sono descritte nel Quadro R4 della presente dichiarazione.

- allega copia della domanda di adesione a programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici

[B.5.2] ha abbandonato la produzione di latte durante il periodo di riferimento 2000, 2001, 2002 e comunque entro il 15 maggio 2004 ed è passato ad altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento (art. 23, par. 2 del reg. (CE) n. 795/2004)

- allega copia della documentazione attestante l'abbandono della produzione lattiera

[B.6] ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un numero più elevato di capi e di superfici dopo l'assegnazione dei titoli (art. 23bis del reg. (CE) n. 795/2004)

- allega copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e/o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento

[C] Agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento (art. 42, par. 5 del reg. (CE) n. 1782/2003)

Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e che determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi (decreto ministeriale n. 137 del 7 aprile 2005). Le superfici divenute ammissibili sono descritte nel Quadro R4 della presente dichiarazione

- allega la descrizione del programma di ristrutturazione e/o sviluppo
- allega la copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e del provvedimento di ammissione

CUAA [ ] NUMERO DOMANDA [ ]

QUADRO R2 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Il sottoscritto:

[ ]

Sez. II - AGRICOLTORE CHE DICHIARA UN NUMERO DI ETTARI INFERIORE - RICHIESTA DI CONSOLIDAMENTO DEL VALORE DEI TITOLI DETENUTI

[D] Agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento (art. 42, par. 5 del reg. (CE) n. 1782/2003)

Si tratta di tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e che determinino oggi, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi (decreto dirigenziale n. 137 el 7 aprile 2005).

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 795/2004 e in possesso dei requisiti di accesso alla riserva nazionale previsti all'art. 42, par. 5 del reg. (CE) n.

- allega la descrizione del programma di ristrutturazione e/o sviluppo
- allega la copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e del provvedimento di ammissione
- cede alla riserva nazionale tutti i titoli che detiene, tranne quelli di ritiro e speciali;

[D1] indica nel Quadro R4 del presente modello di comunicazione tutte le superfici ammissibili ai sensi degli artt. 44 e 51 del Reg. (CE) n. 1783/03, convolte nei programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essre richieste a premio;

[D2] richiede l'assegnazione di titoli attinti dalla riserva nazionale per gli ettari oggi ammissibili ai sensi degli artt. 44 e 51 del Reg. (CE) n. 1783/03 e dichiarati nel Quadro R4 del presente modello di comunicazione, e con un valore determinato sulla base dei criteri indicati nell'art. 7, par. 4 del Reg. (CE) n. 795/2004;

- dichiara che il numero di ettari dichiarati come attualmente ammissibili è non inferiore al 50% del totale degli ettari che deteneva nel corso del periodo di riferimento.

Sez. III - RICHIESTA DI AUMENTO DEL VALORE DEI TITOLI DETENUTI E ALLINEAMENTO ALLE MEDIE REGIONALI

[E] ai sensi dell'art. 42, par. 6 del Reg. (CE) n. 1782/03 e dall'art. 6 , par. 3 del Reg. (CE) n. 795/2004 e in possesso dei requisiti di accesso alla riserva nazionale indicati nei punti A o C della Sez. I del presente modello, richiede l'aumento del valore unitario di tutti i titoli che già detiene, nei limiti della media regionale di cui al par. 4 dell'art. 6 del Reg. (Ce) n. 795/2004, da esercitare sulle superfici dichiarate nel Quadro R4 del presente modello di comunicaziona.

Sez. IV - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (art. 16 Reg. (CE) 795/04)

[F] ai sensi dell'art. 16, par. 2 del Reg. (CE) n. 795/2004 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 par. 5, secondo comma, del reg. CE 1782/03 e soggetto ad impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/99, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-2002 sia il triennio procedente 1997-1999

- richiede l'assegnazione di titoli attinti dalla riserva nazionale per gli ettari ammissibili ai sensi degli artt. 44 e 51 del Reg. (CE) n. 1783/03 e dichiarati nel Quadro R4 del presente modello di comunicazione, che erano oggetto dell'impegno agroambientale in causa;
- dichiara che gli impegni sono terminati [ ] oppure termineranno in data __/__/____
- dichiara di non possedere titoli ordinari o di ritiro derivanti dalla propria attività agricola nel periodo 2000-02 o 1997-99.
- dichiara di avere fornito, in sede di ricognizione preventiva, i documenti previsti nella circolare Agea ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 per i casi di vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale del triennio di riferimento o del triennio precedente

QUADRO R3 - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ________ N° ________ Data scadenza: ________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE: Fatto a: ________ il: ________

Il presente modello di comunicazione si compone dei Quadri da R1 a R4

Il richiedente,con l'apposizione della firma sottostante dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente comunicazione risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dei premi di cui alla presente domanda e, a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante, autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia,alla interpretazione ed alla esecuzione della presente domanda sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che il richiedente espressamente dichiara di conoscere ed accettare.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Comunicato relativo all'atto conclusivo del procedimento di ricognizione ai sensi del punto 3 della delibera 6 aprile 2001 del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione.

L'atto conclusivo del procedimento di ricognizione ai sensi del punto 3 della delibera 6 aprile 2001 del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, adottato in data 22 aprile 2005 dal commissario *ad acta* delegato per l'esecuzione della sentenza del TAR Campania-Napoli sezione III, n. 10292/2004, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania del 16 maggio 2005, n. 26 consultabile sul sito della regione Campania www.regione.campania.it al link B.U.R.C.

05A05147

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Falconara Marittima

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Falconara Marittima (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05164

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Polverigi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Polverigi (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05165

Riconoscimento civile dell'estinzione della Venerabile Confraternita del SS. Rosario, in Offagna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Venerabile Confraternita del SS. Rosario, con sede in Offagna (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05166

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Purgatorio, in Polverigi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del Purgatorio, con sede in Polverigi (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05167

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 maggio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2642
Yen giapponese	135,62
Lira cipriota	0,5772
Corona ceca	30,205
Corona danese	7,4462
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68720
Fiorino ungherese	251,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1615
Corona svedese	9,1910
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,890
Franco svizzero	1,5433
Corona islandese	82,13
Corona norvegese	8,1135
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3220
Leu romeno	36144
Rublo russo	35,3400
Nuova lira turca	1,7266
Dollaro australiano	1,6669
Dollaro canadese	1,5952
Yuan cinese	10,4632
Dollaro di Hong Kong	9,8498
Rupia indonesiana	11946,69
Won sudcoreano	1270,65
Ringgit malese	4,8039
Dollaro neozelandese	1,7765
Peso filippino	69,057
Dollaro di Singapore	2,0913
Baht tailandese	50,456
Rand sudafricano	8,0987

Cambi del giorno 20 maggio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2607
Yen giapponese	135,98
Lira cipriota	0,5769
Corona ceca	30,240
Corona danese	7,4470
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68715
Fiorino ungherese	251,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1736
Corona svedese	9,1885
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,910
Franco svizzero	1,5483
Corona islandese	81,96
Corona norvegese	8,1345
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3210
Leu romeno	36173
Rublo russo	35,2950
Nuova lira turca	1,7228
Dollaro australiano	1,6636
Dollaro canadese	1,5890
Yuan cinese	10,4342
Dollaro di Hong Kong	9,8224
Rupia indonesiana	11913,62
Won sudcoreano	1266,25
Ringgit malese	4,7906
Dollaro neozelandese	1,7761
Peso filippino	68,803
Dollaro di Singapore	2,0906
Baht tailandese	50,372
Rand sudafricano	8,0849

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05320-05A05319

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 23 marzo 2005, recante: «Variazione tecnica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario "Karate Zeon", registrato al n. 10944»

L'allegato pubblicato in calce al decreto relativo al prodotto fitosanitario «Karate Zeon», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005, deve intendersi completamente sostituito dal seguente: «

syngenta

KARATE ZEON

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Lambda-cialotrina pura	g	9,4 (100 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

Nocivo per ingestione

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare gli aerosoli.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Evitare il contatto con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10944 del 05/06/2001

Partita n.: vedere margine dell'etichetta

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Confezione da: ℓ 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici e gli artropodi utili.
Non trattare in fioritura.
Divieto di impiego in serra.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, carota, cipolla, fagiolino, finocchio, lenticchia, melanzana, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino.	3 giorni
Arancio, actinidia, albicocco, barbabietola da zucchero, carciofo, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, cetriolo, cicoria, radicchio, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco, pisello, ribes nero, sedano, susino, uva spina.	7 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, colza, cotone, loglio, luppolo, mais, mais da foraggio, patata, prati pascoli, ravizzone, soia.	15 giorni
Vite	21 giorni
Avena, frumento, orzo, segale, sorgo.	30 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE

'KARATE ZEON' è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. 'KARATE ZEON' unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

MODALITÀ DI IMPIEGO

'KARATE ZEON' si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. 'KARATE ZEON' si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed AGRAL (50 ml/100 lt d'acqua).

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

segue/..

Altre taglie: ml 50, ml 100, ml 250

syngenta

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Le dosi sotto indicate sono espresse in ml/100 l d'acqua e vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. In ogni caso, per le colture arboree indicate, non superare le seguenti dosi per ettaro: agrumi, vite, pesco: 400 ml/ha; pomacee: 350 ml/ha; albicocco: 300 ml/ha; ciliegio, susino, nocciolo, mandorlo: 250 ml/ha; actinidia: 150 ml/ha.
Per l'intervento su nottue, da effettuarsi a pieno campo, le dosi sono espresse per unità di superficie (ml/ha). Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere AGRAL (50 ml/hl).

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 ℓ)
Agrumi (**Arancio**)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Mosca, cimice verde	15 - 20
Drupacee (Albicocco, ciliegio, pesco, susino)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Mosca della frutta	15 - 25
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	25 - 30
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25 - 40
	Tripidi	15 - 20
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	15 - 20
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1a generazione), carpocapsa	15 - 25
	Ricamatrici estive e lepidotteri	20 - 25
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 20 - 25 25 - 35
Mandorlo, nocciolo	Agrilo (adulti e forme larvali esterne), maggiolino (sulla vegetazione)	20 - 25
Actinidia, Fragola, e fruttiferi minori (lampone, ribes nero, uva spina)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Lepidotteri tortricidi	20 - 25
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 25 - 30 30 - 40
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25 - 40
	Cicaline	15 - 25
	Sigaraio	25 - 30

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

Coltura	Parassita	Dose (ml/100 l)
Orticole (Per la lista delle colture vedere nota in fondo alla tabella)	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	10 - 15
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	15 - 20
	Cimici	20 - 25
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Barbabietola da Zucchero	Altica	15 - 20
	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Cleono, lisso	20 - 25
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Cereali (Avena, frumento, mais, orzo, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	15 - 20
	Piralide	20 - 25
	Nottue (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Oleaginose (Arachide, colza, cotone, girasole, soia, ravizzone)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Altica, meligete e tentredine	15 - 20
	Cimici e cecidomia	20 - 30
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Luppolo	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15
Foraggere (Barbabietola da foraggio, erba medica, loglio, mais, prati-pascoli)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	15 - 30
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Tabacco	Afidi e mosca bianca	10 - 15
	Tripidi e pulce del tabacco	15 - 20
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	10 - 15
	Tripidi	15 - 20
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	25 - 30
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100 -125 ml/ha
Forestali (In vivaio)	Afidi	15 - 20
	Processionaria (forme migranti)	15 - 20
	Tingide americana	20 - 25
	Lepidotteri defogliatori	15 - 25

Orticole: aglio, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cetriolo, cicoria, radicchio, cipolla, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lenticchia, melanzana, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, sedano, ravanello, zucchino.
Nota: nel caso del carciofo non superare la dose massima di 150 ml/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

0104>>

05A05254

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costituzione dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa

Con decreto 1° marzo 2005, n. C/374, del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è stato costituito, all'interno del Dipartimento per le infrastrutture stradali per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale le politiche urbane e abitative, l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa.

Detto decreto è disponibile sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.it

05A05148

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto di «Intervento di azzeramento degli scarichi liquidi dal trattamento spurghi desolforatori» della centrale termoelettrica di Fusina, presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a., in Roma.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/010765 del 28 aprile 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per «Intervento di azzeramento degli scarichi liquidi dal trattamento spurghi desolforatori» della centrale termoelettrica di Fusina (Venezia), presentato dall'Enel Produzione S.p.a. - Divisione generazione ed energy management, con sede in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, disponendo che lo stesso si configura come una modifica in corso d'opera del progetto di adeguamento ambientale già approvato e pertanto possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05072

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante le modifiche in corso d'opera della centrale termoelettrica in comune di Sparanise, presentato dalla società Calenia Energia S.p.a., in Genova.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/010995 del 2 maggio 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per le modifiche in corso d'opera della centrale termoelettrica da 800 MWe in comune di Sparanise (Caserta), presentato dalla società Calenia Energia - piazza Dante, 7 - 16121 Genova, disponendo che lo stesso si configura come una modifica in corso d'opera del progetto di adeguamento ambientale già approvato e pertanto possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05073

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede l'istallazione di due sezioni turbogas presso l'esistente centrale in comune di Fiume Santo, presentato dalla società Endesa Italia S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 00404 del 26 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede l'installazione di due sezioni turbogas alimentate a gasolio della potenza di 50 MWe ciascuna, all'interno della centrale termoelettrica ubicata in comune di Fiume Santo (Sassari), presentato dalla società Endesa Italia S.p.a., con sede in via Mangili, 9 - 00197 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05074

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto per il piano regolatore del porto di Savona-Vado da realizzarsi nei comuni di Savona, Albissola Marina e Vado Ligure, presentato dall'autorità portuale di Savona.

Con il decreto n. 000371 del 18 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo al Piano regolatore del Porto di Savona-Vado da realizzarsi nei comuni di Savona, Albissola Marina e Vado Ligure (Savona), presentato dall'Autorità portuale di Savona, con sede in via Gramsci, 14 - 17100 Savona.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05075

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Camisano Vicentino - Zimella e by-pass al nodo di Zimella, presentato dalla Snan Rete Gas S.p.a., in San Donato Milanese.

Con il decreto n. 00406 del 26 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Camisano Vicentino (Vicenza) - Zimella (Verona) e by-pass al nodo di Zimella della lunghezza di 43,185 km, diametro 1400 mm (48") e pressione massima di esercizio pari a 75 bar. Il gasdotto si sviluppa tra i comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Montegalda, Montegaldella, Castagneto, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Alettone, Villaga, Sossano Orgiano, Asigliano (provincia di Vicenza) ed in quelli di Cologna Veneta, Zimella (provincia di Verona). Il progetto è presentato dalla Snam Rete Gas S.p.a., con sede in via Agadir, 38 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05076

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la variante al piano regolatore (PRP) del porto di Brindisi da realizzarsi in comune di Brindisi, presentato dall'autorità portuale di Brindisi.

Con il decreto n. 00405 del 26 aprile 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la variante al Piano regolatore (PRP) del porto di Brindisi, presentato dall'autorità portuale di Brindisi, con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05077

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 12 gennaio 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 2005).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 23, prima colonna, all'art. 1, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «...di livello *dirigenziali* non generale...», leggasi: «...di livello *dirigenziale* non generale...»;

all'art. 2, sia nella rubrica, sia nel comma 1, dove è scritto: «...del *capo* del Corpo forestale ...», leggasi: «...del *Capo* del Corpo forestale...»;

alla pagina 23, seconda colonna, all'art. 3, sia nella rubrica, sia nel comma 1, dove è scritto: «...del vice *capo* del Corpo forestale ...», leggasi: «...del vice *Capo* del Corpo forestale ...»;

alla pagina 24, prima colonna, nel secondo capoverso, dove è scritto: «...per la definizione delle *nomiative* contrattuali;», leggasi: «...per la definizione delle *normative* contrattuali;»;

alla pagina 25, seconda colonna, nell'ultimo capoverso dell'art. 6, al penultimo rigo, dove è scritto: «...e delle *norrnative* nazionali...», leggasi: «...e delle *normative* nazionali...»;

alla pagina 26, seconda colonna, all'art. 11, comma 2, all'ultimo rigo, dove è scritto: «...da disposizioni *nominative*.», leggasi: «...da disposizioni *normative*.»;

all'art. 11, comma 3, al penultimo rigo, dove è scritto: «...tra queste e *l'ispettorato* generale.», leggasi: «...tra queste e *l'Ispettorato* generale.»;

alla pagina 27, prima colonna, all'art. 12, comma 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «impartite *dall'ispettorato* generale del Corpo ...», leggasi: «impartite *dall'Ispettorato* generale del Corpo ...»;

all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* Capo del *Coroo* forestale dello Stato;», leggasi: «*a)* Capo del *Corpo* forestale dello Stato;»;

all'art. 13, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* Capo servizio centrale e Direttore della *scuola*;», leggasi: «*c)* Capo servizio centrale e Direttore della *Scuola*;»;

all'art. 13, comma 3, al primo rigo, dove è scritto: «...i capi reparto *scuola*...», leggasi: «...i capi reparto *Scuola*...».

05A05143

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501119/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00